

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZELLA, PATARINO, MARIO MASINI, AGNALETTI, POLI BORTONE, ARDICA, MORMONE, SIMONELLI, GIULIO CONTI, PAMPO, ANTONIO RIZZO, COLA, TATARELLA, GIOVANNI MARINO, MORSELLI, MARENGO, RUBINO, NESPOLI, MANZONI, CUSCUNÀ, SCARPA BONAZZA BUORA, NICOLA PARENTI, TRINGALI, MARIANO, PITZALIS, RICCIO, BENEDETTI VALENTINI, NAPOLI, MELE, PEZZOLI, LEONARDELLI, ONNIS, CHIESA, SPAGNOLETTI-ZEULI, MARINO BUCCELLATO, GRAMAZIO, RIVELLI, MUSSOLINI, CAPITANEO, OZZA, AMORUSO, LA GRUA, RALLO, LANDOLFI, STORACE, GASPARRI, DELL'UTRI, CEFARATTI**

Abrogazione dei commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di esazione della tassa sugli autoveicoli

*Presentata il 10 gennaio 1996*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Camera dei deputati, nella seduta del 19 dicembre 1995, contro il parere del Governo, ha inserito nel disegno di legge collegato alla finanziaria una norma che prevede, con decorrenza dal 1° luglio 1996, l'esazione della tassa sugli autoveicoli da parte delle imprese di assicurazione e non più dell'Automobile Club d'Italia e dell'Ente poste italiane.

Le imprese di assicurazione, tramite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), hanno già espresso la loro netta contrarietà a svolgere un ruolo

di esattore che non è loro proprio e per il quale non sono in alcun modo attrezzate, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 3, commi 163, 164, 165, 166 e 167, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non potrebbe avere pratica applicazione, in quanto non tiene conto della particolare struttura organizzativa delle imprese che esercitano l'attività. Le imprese di assicurazione — non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell'Unione europea — non sono presenti sul territorio con proprio personale dipendente, bensì operano avvalen-

dosi di collaboratori autonomi. Si tratta, in primo luogo, delle tradizionali figure di intermediari assicurativi, costituiti dagli agenti e dai *broker*. Gli agenti, a loro volta, si avvalgono di altri collaboratori autonomi: i sub-agenti e i produttori di assicurazione.

Inoltre, in questi ultimi anni, sono emersi e stanno acquisendo rilievo, anche nel settore delle assicurazioni per danni, altri operatori, quali gli sportelli bancari e le SIM, le quali, com'è noto, si avvalgono, a loro volta, dei promotori finanziari. Se si tiene in debito conto questo tipo di struttura operativa, risulta evidente che l'esazione della tassa sugli autoveicoli verrebbe ad essere effettuata non già direttamente dalle imprese di assicurazione, ma dagli operatori periferici (circa 200 mila persone fisiche). Ciò darebbe luogo a notevoli inconvenienti e porrebbe problemi di assai difficile ed onerosa soluzione, per garantire una corretta gestione della tassa da parte delle imprese.

I costi di gestione a carico delle imprese sarebbero assai onerosi e difficili da sostenere. Le compagnie di assicurazione hanno già fatto sapere che potrebbero richiedere un intervento dello Stato per la copertura di una quota parte di questi costi. Sotto questo aspetto, appare del tutto incomprensibile il carattere di « eventualità » che la norma approvata attribuisce al rimborso dei costi da riconoscere alle imprese di assicurazione.

La normativa che disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa, infatti, nel fissare le modalità ed i termini per i diversi adempimenti, ha sempre tenuto conto sia della peculiare struttura organizzativa delle imprese sia delle caratteristiche proprie del contratto di assicurazione.

Ciò si è verificato anche nel campo della imposizione indiretta (IVA e imposta sulle assicurazioni) e, da ultimo, in quello della normativa antiriciclaggio.

La norma inserita nel provvedimento collegato alla finanziaria trascura, invece, del tutto questi aspetti essenziali. Ed infatti, essa, in primo luogo, fissa per il versamento della tassa termini che, se risultano congrui per le ritenute alla fonte

operate direttamente dalla direzione d'impresa, sono assolutamente insufficienti per operazioni (esazione della tassa) che avvengono tramite strutture periferiche. In secondo luogo, la norma trascura del tutto la circostanza che il contratto di assicurazione RC auto può essere stipulato da persona anche diversa dal proprietario del veicolo o in una località differente da quella di residenza del proprietario stesso e può prevedere il frazionamento in rate inferiori a quelle attualmente previste per il pagamento della tassa.

Infine, è da considerare la circostanza che il pagamento del premio di assicurazione RC auto può essere effettuato fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto (periodo durante il quale la garanzia è operante ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile), mentre non è chiara la situazione che si determinerebbe in relazione alla tassa. In pratica, l'obbligo di stipulare l'assicurazione RC auto e l'obbligo di pagare la tassa sono fondati su presupposti diversi: da un lato la circolazione del veicolo; dall'altro la proprietà dello stesso. Mantenere la diversità di presupposti e pretendere l'unificazione dell'esazione darà luogo ad inconvenienti notevoli ed aumenterà la confusione negli automobilisti. Ne deriverà verosimilmente anche una perdita di gettito per l'erario, in quanto gli automobilisti saranno portati a ritenere applicabili alla tassa in questione il presupposto (la circolazione del veicolo) dell'obbligo di assicurazione. Ancora, è appena il caso di far rilevare che in nessun Paese dell'Unione europea è imposto alle imprese di assicurazione un obbligo di esazione quale quello considerato dalla legge collegata alla finanziaria, obbligo che, pertanto, appare inconciliabile con il mercato unico e con la possibilità oggi riconosciuta all'automobilista di assicurarsi con imprese estere non stabilite in Italia.

Quindi, alla luce delle considerazioni suesposte, pur auspicando un intervento urgente del Governo, la presente proposta di legge mira all'abrogazione dei commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

